

Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al [sommario](#))

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2004

Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Cremona.

IL DIRIGENTE

della Direzione provinciale del lavoro di Cremona

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono sopresse le commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Visto la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e della previdenza sociale - direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Sentito congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale del lavoro di Cremona il giorno 26 aprile 2004;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2004 e 2005.

Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cremona, 3 maggio 2004

Il dirigente: Filosa

Allegato

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue.

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) Cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: Euro 0,65 il quintale;
concimi e mangimi in sacchi: Euro 0,65 il quintale;
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: Euro 0,92 il quintale.

b) Ferri e metalli:

macchine: Euro 1,00 il quintale;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: Euro 0,76 il quintale.

c) Frutta e verdura:

in stazione:

frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,65 il quintale;



Scarica la
Gazzetta Ufficiale
per iPhone

frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 0,93 il quintale;
in città':
frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,67 il quintale;
frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 1,00 il quintale.

d) Generi alimentari:
burro e olio: Euro 0,85 il quintale;
zucchero: Euro 0,67 il quintale;
formaggi in genere: Euro 0,75 il quintale;
cagliata: Euro 1,10 il quintale.

e) Legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintale: Euro 0,85 il quintale;
travi e tronchi oltre i 2 quintali: Euro 1,10 il quintale;
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: Euro 2,82 il quintale;
nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: Euro 0,85 il quintale.

f) Materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere: Euro 0,92 il quintale;
marmi in blocco e piastre lavorate: Euro 1,00 il quintale;
materiale eternit o per rivestimento: Euro 0,93 il quintale.

g) Saponi - grassi - detersivi:
grasso e sapone: Euro 0,93 il quintale;
detersivi: Euro 1,00 il quintale.

h) Generi vari di monopolio:
tabacchi in cartoni, sale in cartoni: Euro 1,18 il quintale;
sale in sacchi: Euro 0,85 il quintale.

i) Operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata:
Euro 0,44 il quintale.

l) Bovini - equini - puledri - suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo: Euro 4,77;
carico: Euro 2,77;
scarico: Euro 2,00;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo: Euro 2,91;
carico: Euro 1,46;
scarico: Euro 1,45;
per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applicherà
sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:
carico bovini ed equini: Euro 0,56;
scarico bovini ed equini: Euro 0,40;
carico vitelli, puledri e suini: Euro 0,30;
scarico vitelli, puledri e suini: Euro 0,30.

Art. 3.
Facchinaggio paga oraria:
A) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del
presente tariffario: Euro 17,56;
A1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a
carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento,
disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto,
preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: Euro
17,56;
B) movimentazione e operazioni di trasloco.
Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private,
uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria
ammonta a: Euro 20,23.
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo,
vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano
specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera A): Euro 15,80;
operazioni di cui alla lettera A1): Euro 15,80;
operazioni di cui alla lettera B): Euro 18,22.

Art. 4.
Maggiorazione tariffe:
a) lavoro notturno: 45%;
b) lavoro festivo: 50%.

Art. 5.
Lavori in particolare condizioni disagiate
Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari

condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Il presente tariffario avra' validita' e durata per gli anni 2004-2005.